



## LA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione può concedere, con apposita delibera e su richiesta dell'interessato, la rateizzazione degli importi dovuti per contributi, sanzioni e interessi insoluti alla data della domanda.

La rateizzazione può essere concessa per importi superiori a € 1.000,00 per un massimo di 72 rate con cadenza mensile, di valore unitario non inferiore ad € 100,00 e, comunque, non oltre la data di maturazione del diritto a pensione.

Il tasso effettivo annuo di interesse applicato all'importo rateizzato per le istanze presentate nell'anno 2021 è pari al 2%.

Il mancato pagamento di n. 3 rate, anche non consecutive, comporta l'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 1186 c.c., con possibilità dell'Ente di procedere alla riscossione coattiva dell'intero saldo dovuto; in caso di ritardo nei pagamenti delle rate sarà applicato il regime sanzionatorio e gli interessi a norma degli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento di Previdenza ENPAPI.

Il modulo di domanda, disponibile nella sezione GESTIONE PRINCIPALE/MODULISTICA/CONTRIBUZIONE del sito, deve essere inviato all'Ente all'indirizzo [info@pec.enpapi.it](mailto:info@pec.enpapi.it), allegando copia di un documento di identità.

A seguito della presentazione della domanda di rateizzazione, l'ufficio provvederà a svolgere la relativa istruttoria e a sottoporre l'istanza all'Organo competente per la ratifica/delibera.

Il provvedimento sarà trasmesso nella sezione "COMUNICAZIONI" dell'area riservata, unitamente al piano di rientro e al modulo di accettazione che l'iscritto dovrà trasmettere all'Ente entro 45 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.



## RIDUZIONI/ESONERI - APPLICABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI

Per chiarire meglio l'applicabilità e l'efficacia delle riduzioni, illustreremo, di seguito, le diverse tipologie di contribuzione (minima e dovuta) oltre alle agevolazioni previste dal Regolamento di Previdenza e, con l'aiuto di alcuni esempi, chiariremo il campo applicativo.

Ricordiamo innanzitutto che le riduzioni di seguito esposte si applicano sulla sola contribuzione minima obbligatoria pari, per l'anno 2021, ai seguenti importi:

### CONTRIBUZIONE MINIMA OBBLIGATORIA

(soglie minime)

Tipologia di contributo	Importo contributo
SOGGETTIVO MINIMO	€ 1.600,00
INTEGRATIVO MINIMO	€ 150,00
MATERNITA'	€ 84,00

### CONTRIBUZIONE DOVUTA A SALDO

(percentuali da applicare al Reddito dichiarato)

Tipologia di contributo	Importo contributo
SOGGETTIVO DOVUTO	16% da applicare al Reddito Professionale
INTEGRATIVO DOVUTO	4% da applicare al Volume d'affari/Corrispettivi Lordo
MATERNITA'	€ 84,00

### Riduzione del contributo soggettivo minimo

(art. 4, comma 8 del vigente Regolamento di Previdenza)

Il contributo soggettivo minimo può essere ridotto del 50%, su richiesta dell'iscritto, nei seguenti casi:

- contestuale svolgimento di lavoro dipendente con contratto a tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno (Part-time fino al 50%);
- sospensione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'anno solare;
- fino al compimento del trentesimo anno di età;
- per i titolari di partita IVA per i primi quattro anni di iscrizione.

### ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Casistiche	Reddito Professionale annuale	Contributo soggettivo minimo	Contributo soggettivo minimo RIDOTTO	Contributo soggettivo in percentuale (16%)	Contributo dovuto	Specifiche ed applicabilità
Caso 1	€ 3.000,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 480,00	€ 800,00	La riduzione ha efficacia. L'applicazione del 16% da luogo ad un contributo inferiore al minimo ridotto. E' dovuto il minimo abbattuto.
Caso 2	€ 6.000,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 960,00	€ 960,00	La riduzione ha efficacia. L'applicazione del 16% da luogo ad un contributo superiore al minimo ridotto ma è comunque inferiore al minimo intero (€ 1.600,00).
Caso 3	€ 15.000,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	La riduzione non ha efficacia. L'applicazione del 16% da luogo ad un contributo superiore al minimo intero (€ 1.600,00).

### Esonero parziale contribuzione minima soggettiva ed integrativa

(art. 4, comma 7 del vigente Regolamento di Previdenza)

Il contributo soggettivo e integrativo minimo può essere azzerato su richiesta dell'iscritto, nei seguenti casi:

- contestuale svolgimento di lavoro dipendente con rapporto di lavoro part-time dal 51 al 99%

### ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Casistiche	Reddito Professionale annuale / Volume d'affari/ Maternità	Contributo soggettivo minimo	Esonero contributo minimo	Contributo in percentuale (Sogg.16% / Integr. 4%)	Contributo dovuto	Efficacia ed applicabilità
Caso 1	Redd. Prof.le € 3.000,00	Soggettivo € 1.600,00	€ 0,00	€ 480,00	€ 480,00	L'esonero ha efficacia. L'applicazione delle percentuali contributive da luogo ad un contributo inferiore al minimo, dal quale si è esonerati. E' dovuta inoltre la maternità.
	Vol. Aff. € 3.200,00	Integrativo € 150,00	€ 0,00	€ 128,00	€ 128,00	
	Maternità € 84,00	Non applicabile			€ 84,00	
Caso 2	Redd. Prof.le € 15.000,00	Soggettivo € 1.600,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	L'esonero non ha efficacia. L'applicazione delle percentuali contributive da luogo ad un contributo superiore al minimo. E' dovuto il contributo in percentuale, oltre al contributo di maternità.
	Vol. Aff. € 16.000,00	Integrativo € 150,00	€ 0,00	€ 640,00	€ 640,00	
	Maternità € 84,00	Non applicabile			€ 84,00	

### Esonero totale contribuzione minima soggettiva ed integrativa e contributo di maternità

(art. 4, comma 7 del vigente Regolamento di Previdenza)

Il contributo soggettivo e integrativo minimo e il contributo di maternità possono essere azzerati, su richiesta dell'iscritto, nei seguenti casi:

- contestuale svolgimento di lavoro dipendente con rapporto di lavoro full-time 100%

### ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Casistiche	Reddito Professionale annuale / Volume d'affari/ Maternità	Contributo soggettivo minimo	Esonero contributo minimo	Contributo in percentuale (Sogg.16% / Integr. 4%)	Contributo dovuto	Efficacia ed applicabilità
Caso 1	Redd. Prof.le € 3.000,00	Soggettivo € 1.600,00	€ 0,00	€ 480,00	€ 480,00	L'esonero ha efficacia. L'applicazione delle percentuali contributive da luogo ad un contributo inferiore al minimo, dal quale si è esonerati. Non è dovuta la maternità.
	Vol. Aff. € 3.200,00	Integrativo € 150,00	€ 0,00	€ 128,00	€ 128,00	
	Maternità € 84,00	€ 0,00			€ 0,00	
Caso 2	Redd. Prof.le € 15.000,00	Soggettivo € 1.600,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	L'esonero ha efficacia soltanto sulla maternità. L'applicazione delle percentuali contributive da luogo ad un contributo superiore al minimo. E' dovuto quindi il contributo in percentuale, non è dovuta la maternità.
	Vol. Aff. € 16.000,00	Integrativo € 150,00	€ 0,00	€ 640,00	€ 640,00	
	Maternità € 84,00	€ 0,00			€ 0,00	

### Titolari di trattamento pensionistico

(art. 4, comma 7 del vigente Regolamento di Previdenza)

Gli iscritti all'Ente titolari di trattamento pensionistico hanno diritto a:

- riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo obbligatorio;
- esonero dal contributo integrativo minimo;
- riduzione del 50% dell'aliquota minima obbligatoria prevista per la determinazione del contributo soggettivo dovuto.

### ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Casistiche	Reddito Professionale annuale / Volume d'affari/ Maternità	Contributo minimo	Esonero/riduzione contributo minimo	Contributo in percentuale (Sogg.8% / Integr. 4%)	Contributo dovuto	Efficacia ed applicabilità
Caso 1	Redd. Prof.le € 3.000,00	Soggettivo € 1.600,00	€ 800,00	€ 240,00	€ 800,00	La riduzione/esonero ha efficacia, è dovuto un minimo soggettivo ridotto. L'integrativo dovuto è inferiore al minimo per il quale si è esonerati. E' dovuta la maternità.
	Vol. Aff. € 3.200,00	Integrativo € 150,00	€ 0,00	€ 128,00	€ 128,00	
	Maternità € 84,00	Non applicabile			€ 84,00	
Caso 2	Redd. Prof.le € 15.000,00	Soggettivo € 1.600,00	€ 800,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	La riduzione/esonero ha efficacia vista l'applicazione della percentuale contributiva abbattuta (8%). Non trova efficacia su integrativo (4%) e sulla maternità.
	Vol. Aff. € 16.000,00	Integrativo € 150,00	€ 0,00	€ 640,00	€ 640,00	
	Maternità € 84,00	Non applicabile			€ 84,00	

Tutte le agevolazioni contributive non sono cumulabili e sono concesse su dichiarazione dell'iscritto, da inviare con le modalità stabilite dall'Ente.



## INDENNITÀ DI MATERNITÀ E MALATTIA - ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE

L'art. 6, comma 2 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che: "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti."

Se ne deduce che le indennità di maternità e di malattia erogate da ENPAPI costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti e sono assoggettate al medesimo regime sia fiscale che contributivo.

Per effetto della disposizione normativa, tali somme devono essere dichiarate utilizzando le stesse modalità di dichiarazione del reddito sostituito.

In particolare, in caso di libero professionista, le suddette indennità costituiscono un reddito da lavoro autonomo, da esporre nell'apposito quadro del modello UNICO e da assoggettare ad imposizione previdenziale presso l'Ente Previdenziale di riferimento che, nel caso di lavoratore libero professionista, è l'ENPAPI.

Risulta opportuno anche ricordare che le indennità corrisposte non costituiscono base di calcolo per la determinazione del contributo integrativo e pertanto, in sede di dichiarazione previdenziale, non devono essere sommate al volume d'affari prodotto attraverso l'esercizio dell'attività lavorativa professionale.

## GESTIONE SEPARATA ENPAPI: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI

I titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (e contratti assimilati) e coloro che esercitano l'attività mediante prestazioni di lavoro autonomo occasionale, obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata ENPAPI, adempiono per mezzo dei committenti. L'invio della dichiarazione dei compensi e il versamento dei contributi, infatti, è in capo all'azienda committente, previa trattenuta della quota a carico del collaboratore in busta paga o nel documento fiscale emesso.

Il committente, in qualità di responsabile degli adempimenti, deve effettuare il versamento dell'intera contribuzione dovuta, comprensiva sia della quota a carico del collaboratore (pari a 1/3 dell'aliquota IVS dovuta) sia della quota a carico del committente (pari a 2/3 dell'aliquota IVS dovuta) entro il 16 del mese successivo all'erogazione del compenso.

Ai fini del pagamento del compenso spettante, inoltre, il committente non ha necessità di conoscere il numero di matricola assegnato al collaboratore, anche occasionale.

È in ogni caso opportuno che i collaboratori informino il proprio committente dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione ad ENPAPI, unico adempimento a carico del collaboratore, e verifichino sempre puntualmente l'avvenuta trattenuta dei contributi previdenziali a loro carico attraverso il controllo della documentazione fiscale emessa (busta paga, ricevuta, ecc).

Si informa, infine, che l'iscritto deve aggiornare tempestivamente il committente in caso di variazioni del proprio status previdenziale (se pensionato o iscritto ad altro Ente di Previdenza obbligatorio) per l'applicazione della corretta aliquota contributiva.

A tal proposito, si riportano di seguito le aliquote contributive applicate dalla Gestione Separata ENPAPI nell'anno 2021:

SITUAZIONE PREVIDENZIALE DEL COLLABORATORE	2021
Non assoggettato ad altra previdenza obbligatoria, né titolare di pensione (*)	33%
Assoggettato ad altra previdenza obbligatoria (inclusa la Gestione Principale ENPAPI) o titolare di pensione	24%

(\*) In aggiunta a tali contributi è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato al finanziamento dell'indennità di maternità, del congedo parentale, dell'assegno per il nucleo familiare e dell'indennità di malattia e di degenza ospedaliera.



## GESTIONE SEPARATA ENPAPI: DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI VERSATI

Il contributo a carico del collaboratore, pari ad 1/3 dell'importo complessivamente dovuto, è già dedotto e considerato nella determinazione del reddito netto accreditato in busta paga dal committente.

Il reddito imponibile indicato nella Certificazione Unica è calcolato al netto dei contributi previdenziali a carico del collaboratore e, contrariamente a quanto avviene per i liberi professionisti, non è possibile detrarre nuovamente utilizzando il quadro degli "oneri" presente nei modelli fiscali da consegnare all'Agenzia delle Entrate.

In considerazione del fatto che il pagamento viene eseguito dal Committente, anche per la parte a carico del lavoratore, non viene prodotta, per gli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI, alcuna certificazione dei versamenti effettuati.